

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELL'ART. 54 BIS DELLA L.R. N. 6/2005 RELATIVO ALL'AMBITO DI TUTELA NATURALISTICA DELLE AREE PROTETTE DELLA PIANURA BOLOGNESE E MODENESE

L'anno 2021 il giorno _____ in Bologna, tra gli Enti sottoindicati:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (di seguito denomina Regione), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 52, C.F. 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

E

I Comuni di: Anzola dell'Emilia, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Cento, Crevalcore, Galliera, Nonantola, Pieve di Cento, San Cesario sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena, Castello d'Argile, Budrio, Argelato e San Giorgio di Piano, rappresentati dal Comune di S. Giovanni in Persiceto, in forza della convenzione sottoscritta al fine di aderire alla Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura - G.I.A.P.P., corrispondente all'Ambito di tutela naturalistica delle aree protette della pianura bolognese e modenese”;

Premesso che:

- ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019” di modifica degli artt. 53 e 54 della L.R. 6/2005 le aree di riequilibrio ecologico (ARE) sono istituite dalla Giunta regionale e sono gestite dai Comuni o loro Unioni;
- con la L.R. 20 maggio 2021, n. 4 “Legge Europea per il 2021”, agli artt. 25-28, sono state modificate le competenze, sia in materia di Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 sia in materia di Valutazione di incidenza;
- la stessa L.R. n. 4/2021 prevede che la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna sia attualmente affidata, per i territori di rispettiva competenza, ai seguenti soggetti:
 - 1) agli Enti di gestione delle aree protette nazionali, interregionali e regionali;
 - 2) alla Regione Emilia-Romagna per tutti i restanti Siti della Rete Natura 2000;
- la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 non interessati da parchi e riserve naturali, è in capo alla Regione Emilia-Romagna;
- i Comuni possono svolgere attività di tutela e conservazione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei loro territori, nel rispetto delle misure di conservazione vigenti;

Visti:

- l'art. 54 bis della L.R. 6/2005 che prevede che la Regione possa riconoscere, a determinate condizioni, degli "Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale" per la gestione congiunta delle ARE e dei siti della Rete Natura 2000 e che pertanto possa concorrere alla spesa per la loro gestione nell'ambito di una specifica intesa;
- la deliberazione n. 43 del 30/07/2020 del Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto, Ente capofila con funzioni di coordinamento dei Comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Cento, Crevalcore, Galliera, Nonantola, Pieve di Cento, San Cesario sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Giorgio di Piano, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena, Castello d'Argile, e Budrio, interessati alla gestione coordinata e condivisa delle Aree di riequilibrio ecologico e delle aree di particolare pregio, nonché alla promozione di azioni a favore dei siti della Rete Natura 2000 della pianura bolognese e modenese, sintetizzata in Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura (G.I.A.P.P.), che approva lo schema di convenzione per la durata di anni 5, decorrenti dalla data della sua stipula e che concede l'assenso alla adesione, da parte del Comune di Cento, al sistema di gestione integrata G.I.A.P.P., attraverso la sottoscrizione della suddetta convenzione;
- la deliberazione n. 45 del 29/07/2021 del Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto che approva l'adesione del Comune di Zola Predosa al sistema di Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura (G.I.A.P.P.), prevedendo la sottoscrizione della convenzione con deliberazione dell'organo deputato da parte di detto Comune;
- la convenzione sottoscritta in data 15/04/2021 da tutti i Comuni citati e con scadenza alla data del 15/04/2026;

Considerato che:

- le caratteristiche delle Aree di Riequilibrio Ecologico e dei siti della Rete Natura 2000 oggetto della convenzione sottoscritta in data 15/04/2021 soprarichiamata, individuati cartograficamente all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della deliberazione regionale di approvazione del presente accordo, nonché le finalità della convenzione stessa, appaiono conformi a quanto previsto dall'art. 54 bis, comma 1 della L.R. n. 6/2005;
- la gestione locale delle Aree di Riequilibrio Ecologico e le azioni di tutela e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 oggetto del presente accordo risulta fondamentale, non

solo per l'ottenimento di buoni risultati in termini di conservazione, ma anche per consolidare e, anzi, aumentare la consapevolezza delle comunità locali in materia di biodiversità;

- gli Enti sottoscrittori del presente atto intendono collaborare per migliorare la capacità gestionale delle Aree di Riequilibrio Ecologico, così come, peraltro, già sperimentato positivamente negli ultimi nove anni, ed hanno perciò concordato di addivenire alla stipula del presente accordo;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Ai sensi dell'art. 54 bis "Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale" della L.R. n. 6 del 2005 la Regione riconosce l'"Ambito di tutela naturalistica delle aree protette della pianura bolognese e modenese" costituito dalle Aree di Riequilibrio Ecologico e dai siti Rete Natura 2000 ricadenti nei territori interessati alla convenzione G.I.A.P.P.

Art. 2 Finalità

Il presente accordo è volto a garantire la conservazione e l'incremento della biodiversità presente nelle Aree di Riequilibrio Ecologico e dei Siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori interessati alla convenzione G.I.A.P.P., nel rispetto dei provvedimenti istitutivi delle Aree di riequilibrio ecologico e delle misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 approvate con deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018.

Art. 3 Impegni dei Comuni

1. I Comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, Crevalcore, Cento, Galliera, Nonantola, Pieve di Cento, San Cesario sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena, Castello d'Argile, Budrio, Argelato e San Giorgio di Piano, rappresentati dal Comune di San Giovanni in Persiceto in forza della convenzione G.I.A.P.P. sottoscritta, si impegnano a:
 - a) mantenere ed integrare la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico del proprio territorio e ad attuare quanto previsto al Capo V della L.R. n. 6/2005;
 - b) realizzazione di azioni di tutela e valorizzazione degli habitat e delle specie compresi nei siti della Rete Natura 2000, coerentemente con le misure di conservazione vigenti;

- c) promuovere attività divulgative e di educazione ambientale volte a far conoscere le peculiarità ambientali delle Aree di riequilibrio ecologico e dei siti della Rete Natura 2000;
- d) eseguire le attività di manutenzione e gestione ordinaria delle Aree di riequilibrio ecologico;
- e) trasmettere, ai fini della concessione del contributo regionale, un Programma operativo delle attività da realizzare, articolate per tipologia e contenenti il quadro economico finanziario ed il cronoprogramma di attuazione, unitamente alla relazione dettagliata che ne illustri gli obiettivi;
- f) presentare annualmente alla Regione, entro il 28 febbraio, una relazione dettagliata delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute al 31 dicembre dell'anno precedente, al fine di ottenere la liquidazione del contributo assegnato per l'anno di riferimento;

Art. 4 Impegni della Regione

1. La Regione provvede al finanziamento del Programma operativo biennale come sopra specificato, impegnandosi a concedere, per gli anni di validità del presente accordo, compatibilmente con le dotazioni finanziarie del pertinente capitolo del bilancio regionale, un contributo finalizzato alla partecipazione alla gestione delle Aree di Riequilibrio Ecologico nonché alla promozione di azioni di tutela e valorizzazione a favore dei siti Rete Natura 2000 di competenza dei Comuni interessati dalla Convenzione G.I.A.P.P.;
2. Al termine della verifica della documentazione trasmessa, con atto del Responsabile di Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, si ammette a finanziamento il Programma operativo presentato, provvedendo alla concessione del finanziamento e alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011, considerato il cronoprogramma di attuazione definito dal soggetto beneficiario;
3. La Regione, compatibilmente con le dotazioni del proprio bilancio pluriennale, si impegna a contribuire alle azioni di conservazione e di miglioramento della biodiversità delle Aree di Riequilibrio Ecologico e dei Siti della Rete Natura 2000, oggetto del presente accordo, attraverso i propri programmi di investimento in campo ambientale;
4. La Regione provvederà a liquidare il contributo concesso con atto del Responsabile del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente alla presentazione della documentazione contabile e amministrativa comprovante

l'effettuazione della spesa, come di seguito specificato, da trasmettere al competente Servizio regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento:

- relazione dettagliata delle attività realizzate - comprensiva di materiale fotografico a supporto - e delle spese sostenute;
 - rendicontazione delle spese sostenute mediante la trasmissione di copia dei titoli giustificativi e delle relative quietanze di pagamento;
5. Fermo restando l'importo finanziario complessivo, previsto su base annua, dal Programma Operativo ammesso a finanziamento, eventuali variazioni dei singoli importi delle voci di spesa che lo compongono, al verificarsi di condizioni imprevedibili e adeguatamente motivate:
- sono ammissibili, nella misura massima del 10%, previa comunicazione al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;
 - sono autorizzate, nella misura massima del 20%, con atto del Responsabile del Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

Art. 5 Validità dell'accordo e eleggibilità spesa

1. La scadenza del presente accordo è fissata al **31/12/2025**;
2. la Regione riconosce ammissibili, ai fini della rendicontazione economico-finanziaria, le spese sostenute per dare attuazione al Programma a decorrere dal 01/01/2021, in ragione della necessità di garantire la continuità delle attività di funzionamento della Convenzione G.I.A.P.P. e dei progetti di conservazione attivati;
3. con successivo atto deliberativo, il presente accordo potrà essere rinnovato fino alla data di rinnovo della convenzione G.I.A.P.P. con i Comuni interessati, compatibilmente alle disponibilità del pertinente capitolo del bilancio regionale pluriennale.

Art. 6 Nuove adesioni alla Convenzione

1. La Regione si riserva di rimodulare in funzione degli assetti territoriali, eventualmente, l'importo del contributo di cui all'art. 4) comma 1, senza necessità di modifica del presente accordo, qualora il Comune capofila approvi l'ingresso di nuovi Comuni al sistema di Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura (G.I.A.P.P.);

2. Il Comune capofila si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione l'ingresso di nuovi Comuni, trasmettendo al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente la deliberazione di approvazione dell'adesione di detto Comune nonché l'appendice di sottoscrizione della Convenzione;
3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

Art. 7 Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente accordo le parti concordemente stabiliscono di eleggere il Foro di Bologna.

Art. 8 Disposizioni Finali

1. Il presente accordo attiene efficacia dal momento della sottoscrizione dei legittimi rappresentanti degli Enti sottoscrittori e potrà essere registrato in caso d'uso su iniziativa di uno dei firmatari con i relativi oneri a suo carico.

Regione Emilia-Romagna

Comune di San Giovanni in Persiceto
